

Verso l'affermazione "generalizzata" dell'obbligo del **contraddittorio endoprocedimentale**

Interpello *ad hoc* per i **nuovi investimenti**

Assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate in **UNICO 2016**

Estromissione dei beni immobili strumentali e regime forfetario: effetti sull'**impresa familiare**

Possibili contestazioni dei prezzi nelle **transazioni interne infragruppo**

Finanziamenti soci e riscossione di interessi meramente presunti

Implicazioni IVA dei modelli di **crowdfunding** con ritorno finanziario

Abuso del diritto e **interpretazione degli atti**

Disciplina CFC a "geometria variabile"

Giurisprudenza tributaria

Le Guide del Fisco

in vendita esclusivamente in abbinamento al settimanale *il fisco* a soli 12,00 euro in più.

SCARICA
GRATIS LA APP



edicola professionale

Smetti di guardarti intorno.



No Risk Visure

L'unico portale
italiano di business
Information
per sapere tutto
e subito.

- **NoRiskVisure** offre a commercialisti, avvocati e aziende informazioni ufficiali e sicure su soggetti italiani e internazionali.

- **Un unico accesso** per visure camerali e immobiliari, protesti, falliti e pregiudizievoli di conservatoria, bilanci, dossier, rintraccio e investigativi, rapporti informativi italiani e esteri.

- **L'unico portale** con una grafica che si adatta a Pc, tablet e smartphone.

- **NoRiskVisure** è garantito dall'affidabilità di Wolters Kluwer e dei migliori provider di business information.

Powered by

 |  | 

Scopri di più su
www.noriskvisure.it

 Wolters Kluwer

il fisco

Settimanale di approfondimento per professionisti e imprese

Direzione Scientifica

Gianfranco Ferranti

Professore ordinario della Scuola nazionale dell'amministrazione

Comitato Scientifico

Giulio Andreani

Dottore commercialista e Revisore legale

Giuseppe Ascoli

Dottore commercialista in Roma e Milano

Saverio Capolupo

Università degli Studi di Cassino

Ivo Caraccioli

Già ordinario di Diritto penale nell'Università di Torino

Andrea Carinci

Professore ordinario di Diritto tributario presso l'Università di Bologna - Avvocato in Bologna

Massimo Conigliaro

Dottore commercialista in Siracusa

Eugenio della Valle

Professore ordinario di Diritto tributario presso l'Università "Sapienza" di Roma

Dario Deotto

Commercialista in Monfalcone (GO)

Flavio Dezzani

Professore Emerito di Ragioneria nell'Università di Torino, Dottore commercialista in Torino

Bruno Ferroni

Direttore Affari Fiscali e Societari Ferrero S.p.A.

Luca Gaiani

Dottore commercialista in Modena

Tamara Gasparri

Collaboratore Assonime Area Fisco

Antonio Iorio

Avvocato in Roma e Milano

Maurizio Leo

Avvocato in Roma, Milano e Torino

Gerardo Longobardi

Dottore commercialista in Roma, Presidente del CNDCEC

Luigi Lovecchio

Dottore commercialista in Bari

Pierpaolo Maspes

Dottore commercialista

Rossella Orlandi

Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Marco Piazza

Dottore commercialista in Milano

Benedetto Santacroce

Avvocato in Roma e Milano

Alessandro Sura

Project manager dell'OIC - Dottore commercialista

Stefano Trettel

Direttore fiscale di Fininvest S.p.A.

Piergiorgio Valente

Dottore commercialista in Milano

Direttore responsabile **Giulietta Lemmi**

Redazione: Via Ostiense, 131/L - 00154 Roma

I contenuti e i pareri espressi negli articoli sono da considerare opinioni personali degli autori che non impegnano pertanto l'editore, la direzione e il comitato scientifico.

Gli articoli da pubblicare devono essere inviati al seguente indirizzo e-mail: redazione@ilfisco.it

 Wolters Kluwer

Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)
Poste Italiane S.p.a. - Sped. Abb. Postale DCB Milano
D.L. n. 353/2003 (conv. in L. 27/7/2004 n. 46) art. 1, c. 1.

Rivista settimanale - Anno XL

il fisco

Condizioni di abbonamento 2016 valide per l'Italia. Abbonamento alla rivista "il fisco" PLATINO, 2016, 48 numeri, con "Pratica Fiscale e Professionale" 2016, 48 numeri, "Rassegna Tributaria" 2016, 4 numeri, 6 Pocket 340,00 euro (Iva inclusa). Altre combinazioni, vedi www.shop.wki.it/il_fisco.

Condizioni di abbonamento 2016 valide per l'estero. Abbonamento alla rivista "il fisco" PLATINO, 48 numeri, con "Pratica Fiscale e Professionale" 2016, 48 numeri, "Rassegna Tributaria" 2016, 4 numeri, 6 Pocket 680,00 euro (Iva inclusa).

Gli impiegati in servizio e non presso il Ministero delle finanze e della G. di F. potranno abbonarsi ai 48 numeri de "il fisco", più "Pratica Fiscale e Professionale", "Rassegna Tributaria", 6 Pocket versando 197,00 euro (Iva inclusa).

La decorrenza per l'abbonamento è dall'1.1.2016 al 31.12.2016 con diritto ai numeri arretrati; l'abbonamento s'intende rinnovato nel caso in cui non sia pervenuta a Wolters Kluwer Italia S.r.l. lettera raccomandata di disdetta 30 giorni prima della scadenza di detto abbonamento.

Modalità di pagamento: Versamento diretto con assegno bancario o circolare "non trasferibile" e barrato o con bonifico bancario presso Banca Intesa Sanpaolo SpA - Agenzia

Servizio Clienti
Il numero telefonico
dell'Ufficio Abbonamenti è:
199.164.164
(€ 0,1188 + IVA a min. da rete fissa senza scatto alla risposta,
da rete mobile il costo dipende dall'operatore utilizzato)
Fax **06.20.381.253**

Roma Filiale 3711, Via L. Luciani 12, 00197 Roma (RM), IBAN: IT45 A030 6905 0700 0000 0700 181, oppure con versamento a mezzo c/c postale n. 27303031 intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via Ostiense, 131/L - 00154 Roma.

Una copia Euro 12,00 Arretrato € 13,00.

Tutti i prezzi sono Iva inclusa.

Concessionaria esclusiva per la distribuzione nelle edicole "m-dis Distribuzione Media S.p.A.", Milano, Via C. Cazzaniga, 19; Tel. 02.25.82.1

Pubblicità: Wolters Kluwer
E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it
Strada 1 Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI), Italia

Fotocomposizione: Sinergie Grafiche srl
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02/57789422

Stampa: GRAFICA VENETA S.p.A.
Via Malcantone, 2
35010 Trebaseleghe (PD)

Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 283 del 24 maggio 2011

Iscrizione al R.O.C. n. 5782 del 2005

Editore: Wolters Kluwer Italia S.r.l., Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

Rivista fondata nel 1977.

Comunicazione all'Abbonato

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1 - Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento, e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori, Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un fax al numero 02.82476.403.

Approfondimento

Accertamento

- L'Agenzia delle entrate "apre" sulla necessità del contraddittorio**
di Gianfranco Ferranti 2407
- L'interpello *ad hoc* per gli investitori: approvate le disposizioni attuative**
di Alessia Di Bella e Annamaria Ritella 2412

Dichiarazioni

- Assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate in UNICO 2016**
di Giovanni Valcarenghi 2420

Redditi di impresa

- Estromissione dei beni immobili strumentali e regime forfetario: quali effetti sull'impresa familiare?**
di Gianfranco Antico e Massimo Genovesi 2426
- Transfer pricing interno: le possibili contestazioni dei prezzi nelle transazioni interne infragruppo**
di Alessandro Corradi 2433

Redditi di capitale

- Presunzione di fruttuosità dei finanziamenti soci e riscossione di interessi meramente presunti**
di Gabriele Sepio e Fabio Massimo Silveti 2441

IVA

- La "viralità" del *crowdfunding*: implicazioni ai fini IVA dei modelli con ritorno finanziario**
di Paolo Lisi ed Erika Violante 2446

Imposta di registro

- Con il nuovo abuso del diritto possibile una rilettura della norma sull'interpretazione degli atti**
di Adriano Pischetola 2452

Fiscalità internazionale

- Disciplina CFC a "geometria variabile"**
di Roberto Belotti e Simone Quarantini 2462

Giurisprudenza

Corte di Cassazione

- Riscossione - Ruolo - Cartella di pagamento - Impugnazione per soli vizi di notifica - Inammissibilità**
(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Bielli, Est. Cirillo - Sent. n. 9197 del 4 aprile 2016, dep. il 6 maggio 2016) con commento di Enrico Fronticelli Baldelli 2471
- Imposta di registro, ipotecaria e catastale - Base imponibile - Rettifica del valore degli immobili - Rettifica basata sulla sola perizia redatta dall'Amministrazione - Insufficienza**
(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Chindemi, Est. Stalla - Sent. n. 10222 del 22 aprile 2016, dep. il 18 maggio 2016) con commento di Gabriele Sassara 2474

Accertamento - Accertamento induttivo - Sconto alla vendita - Fatto notorio - Esclusione - Dimostrazione a carico del contribuente - Sussistenza
(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Greco, Est. Iannello - Sent. n. 10791 del 30 marzo 2016, dep. il 25 maggio 2016) con commento di Alessandro Borgoglio **2478**

Imposte sui redditi - Dividendi - Ritenute - Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti - Istanza di rimborso di società inglese - Configurabilità della società istante come "beneficiario" - Necessità - Residenza all'estero e ivi assoggettamento a imposizione - Insufficienza - Effettiva disponibilità giuridica ed economica dei dividendi - Necessità
(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Greco, Est. Iannello - Sent. n. 10792 del 30 marzo 2016, dep. il 25 maggio 2016) (stralcio) con commento di Marco Denaro..... **2482**

Commissioni tributarie

IVA - Rimborsi - Soggetto non residente con rappresentante fiscale - IVA assolta in Italia - Vizi formali delle fatture - Diritto alla detrazione - Sussistenza
(COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano, Sez. II, Pres. Sacchi, Est. Baldi - Sent. n. 2011 del 30 marzo 2016, dep. 8 aprile 2016) con commento di Marco Peirolo **2488**

Imposte sui redditi - Redditi di impresa - Accantonamenti - Trattamento di fine mandato degli amministratori - Deducibilità per competenza - Specifica delibera assembleare anteriore all'inizio del rapporto - Necessità - Esclusione - Atti fidefacienti - Sufficienza
(COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Perugia, Sez. III, Pres. ed Est. Block - Sent. n. 207 del 10 marzo 2016, dep. il 27 aprile 2016) con commento di Roberta De Pirro **2492**

Rassegna della settimana

a cura di Alessandro Borgoglio **2495**

INDICE CRONOLOGICO

Corte di Cassazione

n. 9197 del 4.04.2016, dep. il 6.05.2016 (Sez. trib.) **2471**
n. 10222 del 22.04.2016, dep. il 18.05.2016 (Sez. trib.) **2474**
n. 10791 del 30.03.2016, dep. il 25.05.2016 (Sez. trib.) **2478**
n. 10792 del 30.03.2016, dep. il 25.05.2016 (Sez. trib.) **2482**

Commissioni tributarie

Milano, n. 2011 del 30.03.2016, dep. il 8.04.2016 (Sez. II) **2488**
Perugia, n. 207 del 10.03.2016, dep. il 27.04.2016 (Sez. III) **2492**

Disciplina CFC a “geometria variabile”

di Roberto Belotti (*) e Simone Quarantini (**)

La Legge di stabilità 2016 ha radicalmente modificato il criterio di determinazione dei Paesi a regime fiscale privilegiato, sopprimendo definitivamente le tre categorie di liste sinora previste dal D.M. 21 novembre 2001 (c.d. *black list*) e prevedendo al contempo un sistema di individuazione di tali Paesi fondato esclusivamente sul confronto fra il livello nominale di tassazione estero e quello italiano. Se da un lato è sicuramente apprezzabile il tentativo di semplificazione che ha mosso in tal senso il legislatore, in quanto la nuova impostazione consente di individuare in modo “automatico” i territori paradisiaci al susseguirsi dell’evoluzione normativa interna, dall’altro sono altrettanto evidenti le problematiche connesse alla nuova disciplina, che non solo si fonda su di un criterio solo in apparenza intelligibile, ma soprattutto richiede ai contribuenti l’avvio di una costante attività di monitoraggio.

1. Premessa

Il comma 142 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“Legge di stabilità 2016”) ha apportato ulteriori modifiche, dopo quelle che già si sono succedute nell’ultimo anno (1), alla disciplina delle c.d. CFC, ossia delle *Controlled Foreign Companies*, in materia di società controllate estere di cui all’art. 167 T.U.I.R. Le nuove disposizioni, per espressa previsione del comma 144 del citato art. 1, trovano applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e, pertanto, decorrono già dall’esercizio 2016 attualmente in corso. Il principale aspetto innovativo è costituito dalla profonda revisione del criterio di **individuazione dei Paesi a regime fiscale privilegiato**, in particolare di quelli che soggiacciono alle disposizioni di cui al novellato comma 4 dell’art. 167 T.U.I.R. (2). Tale criterio passa da una previgente struttura fondata su elenchi previsti in

appositi decreti (vedasi il D.M. 21 novembre 2001), ad un nuovo sistema che ha emendato tali liste fondandosi esclusivamente sul confronto fra il livello nominale di tassazione di ciascun Paese estero con quello italiano.

Il comma 4 dell’art. 167 del T.U.I.R., infatti, così come modificato dal comma 142 art. 1 Legge di stabilità 2016, precisa che “i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia”.

Tale disposizione, se in linea di principio, risulta di immediata interpretazione, a livello operativo può comportare difficoltà di non poco conto: si pensi ad esempio alla corretta **determinazione del livello nominale** di tassazione dello Stato estero qualora il Paese in esame preveda franchigie, aliquote d’imposta diversificate in funzione degli scaglioni di reddito oggetto di

(*) Professore a contratto di Diritto dell’economia presso l’Università Cattolica sede di Brescia, Dottore commercialista e Revisore legale in Brescia.

(**) Dottore commercialista e Revisore legale in Brescia.

(1) *In primis* dalla Legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) e successivamente dal c.d. Decreto crescita e internazionalizzazione (D.Lgs. n. 147/2015).

(2) Sebbene, infatti, la disciplina delle CFC preveda la coesistenza di due ipotesi di fiscalità agevolata (quella c.d. *black list* di cui al comma 4 dell’art. 167 e quella c.d. *white list* di cui al comma 8-bis del medesimo articolo), le novità introdotte dalla Legge n. 208/2015 vanno ad impattare principalmente sulle disposizioni di cui al predetto comma 4.

tassazione, oppure differenti tipologie di imposte (ad esempio comunali o statali) a seconda della Regione o del distretto di insediamento.

In aggiunta si tenga presente che accanto alla disciplina di cui al citato comma 4 art. 167 vi è poi quella di cui al successivo comma 8-*bis*, che prevede come parametro di riferimento la **tassazione effettiva**, generando così ulteriori difficoltà (3) operative nell'applicazione del regime CFC e dando luogo a volte a situazioni paradossali (basti pensare che ancorandosi al principio ben più complesso della tassazione effettiva, gli adempimenti per il calcolo del *tax rate test* di un Paese "*white list*" potrebbero essere più gravosi di quelli per un Paese "*black list*"). Infine si consideri il rischio di **possibili azioni elusive** da parte di soggetti residenti che potrebbero concentrare i propri investimenti esteri in Paesi aventi un carico fiscale modesto ma con livello di tassazione nominale di poco superiore al 50% di quello applicabile in Italia, in modo da poter così godere, di fatto, di un sistema fiscale privilegiato.

Nel presente intervento, dopo una breve sintesi della normativa fiscale in materia di *Controlled Foreign Companies*, vengono approfondite le novità apportate a tale disciplina, evidenziandone i principali effetti e le problematiche che ne scaturiscono.

2. Il regime delle *Controlled Foreign Companies*

Com'è noto il trattamento fiscale delle *Controlled Foreign Companies* (c.d. CFC), disciplinato dall'art. 167 del T.U.I.R., si applica ai soggetti residenti nel territorio dello Stato che possiedono:

a) partecipazioni di controllo (4);

b) in imprese, società o enti residenti o localizzati in Stati *black list* o comunque in Paesi che beneficiano di un'imposizione fiscale agevolata (5).

Ai fini della verifica della sussistenza del "controllo", occorre fare riferimento, ai sensi dell'art. 167 comma 3 T.U.I.R., all'art. 2359 c.c. secondo cui è possibile esercitare un controllo:

- di "**diritto**" (art. 2359 comma 1, n. 1, c.c.), quando il soggetto partecipante dispone, direttamente o indirettamente (6), della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società partecipata (7);

- di "**fatto**" (art. 2359 comma 1, n. 2, c.c.), quando lo stesso dispone, direttamente o indirettamente, dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della partecipata;

- di tipo "**contrattuale**" (art. 2359 comma 1, n. 3, c.c.), quando lo stesso esercita un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli negoziali.

Per quanto concerne il requisito della **territorialità/localizzazione**, è necessario considerare tale aspetto alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2016, per la cui analisi e le conseguenti criticità operative si rimanda al successivo paragrafo 3.

Il regime CFC prevede l'imputazione per trasparenza dei redditi prodotti dall'ente estero in capo al soggetto residente, secondo maturazione e quindi indipendentemente dall'effettiva distribuzione (c.d. reddito imputato per trasparenza). Per quanto concerne la determinazione del reddito in capo al soggetto estero partecipato, si applicano, ai sensi dell'art. 167, comma 6, del T.U.I.R. e dell'art. 2 D.M. n. 429/2001, le disposizioni in materia di reddito d'impresa e non quelle specifiche del T.U.I.R., con esclusione

(3) In "L'evoluzione della normativa sulle CFC alla luce delle modifiche della legge di stabilità 2016" di A. R. Papotti e F. Molinari in *Corr. Trib.*, n. 6/2016, pag. 421, gli autori si chiedono se la laboriosità e l'oggettiva difficoltà di calcolo dell'*effective tax rate* possa porsi in conflitto con il principio della libertà di stabilimento.

(4) Cfr. in particolare il D.M. 21 novembre 2001, n. 429. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha infatti abrogato l'art. 168 dello stesso T.U.I.R. con la conseguente disapplicazione del regime CFC alle imprese collegate.

(5) L'art. 167 T.U.I.R. prevede espressamente l'applicazione del regime delle CFC nelle seguenti due ipotesi: i) residenza o localizzazione della società partecipata in Paesi il cui livello di tassazione nominale risulta inferiore al 50% di quello applicabile in Italia (c.d. *CFC black list* art. 167, comma 4); ii) residenza o localizzazione della società partecipata in Paesi diversi dai precedenti ovvero dell'Unione Europea e dello Spazio Econo-

mico Europeo (SEE) con cui l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, ma per i quali la tassazione effettiva estera sia inferiore alla metà rispetto a quella italiana e vi abbiano conseguito per oltre il 50% proventi c.d. *passive income* ("*CFC white list*", art. 167, comma 8-*bis*).

(6) Altre ipotesi sono ad esempio i) un controllo *indiretto*, che può realizzarsi anche attraverso una catena partecipativa; ii) un controllo per interposta persona, previsto dallo stesso co. 1 art. 167; iii) l'instestazione di partecipazioni ad un trust, per il quale l'Agenzia (cfr. risoluzione 23 ottobre 2008, n. 400) ha precisato che l'interposizione nella catena partecipativa di controllo fa scattare il meccanismo di applicazione delle CFC.

(7) In tal caso, per le persone fisiche, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 3, D.M. n. 429/2001, si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5, del T.U.I.R.

dell'art. 86 comma 4 (rateazione delle plusvalenze) (8). Il reddito del soggetto CFC deve poi essere indicato nel quadro FC del Mod. UNICO del contribuente che ne detiene il controllo (9) con l'accortezza che dall'imposta come sopra determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'art. 165 T.U.I.R., le imposte pagate all'estero a titolo definitivo (10).

Il reddito prodotto dalla controllata estera, viene, come detto, imputato per trasparenza in capo al soggetto residente in Italia (11) in proporzione alla propria quota "effettiva" di partecipazione agli utili (12).

Ad esempio, se una persona fisica residente possiede una partecipazione pari all'80% in una società che a sua volta detiene una partecipazione del 70% in una CFC, al controllante verrà imputato il 56% del reddito prodotto dalla CFC, ossia l'80% del 70%. In tal caso, se in capo alla partecipata CFC è stato determinato un reddito di euro 150.000, il soggetto residente dovrà indicare nel proprio Mod. UNICO/PF-2016:

- al rigo FC37 l'importo di euro 150.000;
- in colonna 2 della Sezione IV del quadro FC la percentuale della propria partecipazione effettiva, ossia il 56%;
- in colonna 2 della Sezione IV del quadro FC l'importo di euro 84.000, pari al 56% dell'importo di euro 150.000 indicato al rigo FC37;
- al rigo RM17, colonna 2, l'importo si euro 84.000 soggetto a tassazione separata.

L'art. 167, comma 5, del T.U.I.R. (13) prevede, infine, le seguenti due condizioni (esimenti) al

verificarsi delle quali il regime fiscale delle CFC viene disapplicato:

1) la società o altro ente non residente svolga un'**effettiva attività industriale o commerciale**, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento (c.d. prima esimente di cui all'art. 167, comma 5, lett. a), T.U.I.R.);

2) dalle partecipazioni **non consegue l'effetto di localizzare i redditi** in Stati o territori a **regime fiscale privilegiato** (c.d. seconda esimente di cui all'art. 167, comma 5, lett. b), T.U.I.R.). Le predette esimenti operano, come confermato dall'Amministrazione finanziaria, in modo autonomo ed indipendente l'una dall'altra (14).

A seconda della sussistenza delle suddette condizioni di disapplicazione, ovvero dell'avvenuta/mancata presentazione dell'istanza di interpello (15), il contribuente dovrà precisare il proprio operato barrando la rispettiva casella prevista nella Sezione I del quadro FC del Mod. UNICO.

3. L'individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata

Gli Stati a fiscalità privilegiata, ai fini dell'applicazione del regime delle CFC, non saranno più individuati con Decreto ministeriale quanto piuttosto con un criterio riscontrabile caso per

(8) Anteriormente al Decreto internazionalizzazione la norma stabiliva invece che il reddito doveva essere determinato in base alle disposizioni del Titolo I, Capo VI nonché degli artt. 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis non dovendosi applicare le disposizioni di cui agli artt. 54, comma 4 e 67, comma 3.

(9) Il quadro FC deve essere compilato dai soggetti residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona il controllo di imprese, società o enti, residenti in Stati o territori caratterizzati da un regime fiscale privilegiato ai sensi del citato art. 167 T.U.I.R. Tale quadro FC, non deve invece essere compilato se il soggetto residente esercita il controllo solo per effetto di particolari vincoli contrattuali, ma non possiede alcuna partecipazione agli utili. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito inoltre che, nel caso di più CFC, il quadro FC (così come il quadro RM) del Mod. UNICO del soggetto partecipante va compilato con riferimento ad ogni CFC (cfr. circolare 18 giugno 2008, n. 47, § 7.2).

(10) In particolare sono ammesse in detrazione dall'imposta dovuta dai soggetti partecipanti residenti sia le imposte da essi pagate all'estero a titolo definitivo (ad esempio, le ritenute applicate sui dividendi distribuiti dalla CFC) sia le imposte pagate dall'ente partecipato sui propri redditi; tale detrazione delle imposte pagate all'estero è ammessa nei limiti dell'imposta sepa-

rata dovuta in Italia sui redditi attribuiti al controllante (Cfr. circolare Assonime 18 dicembre 2000, n. 65, § 2.12).

(11) Al riguardo, si ricorda che il regime fiscale previsto per i dividendi di fonte estera è il medesimo di quello previsto per i dividendi di fonte italiana.

(12) I redditi sono soggetti a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo netto del residente, comunque non inferiore all'aliquota ordinaria IRES (oggi il 27,50%). Ai fini della compilazione del Mod. UNICO, la quota parte del reddito del soggetto estero imputabile a ciascun partecipante italiano deve essere indicata nel quadro RM.

(13) A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 13, comma 1, lett. b), D.L. 1° luglio 2009, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102.

(14) Cfr. circolare Agenzia delle entrate 6 ottobre 2010, n. 51, § 2.

(15) Il D.Lgs. n. 147/2015 in effetti ha modificato la lett. b), comma 5, art. 167 T.U.I.R., facendo venir meno l'obbligo di presentare apposita istanza di interpello (che di fatto, quindi, diventa facoltativa) al fine di far valere tale esimente e poter quindi beneficiare del diritto di disapplicazione della disciplina CFC. Alla luce di tale modifica, pertanto, il contribuente può scegliere se richiedere la disapplicazione in esame attraverso un interpello preventivo, oppure *ex post* in sede di controllo.

caso. La Legge di stabilità per il 2016 infatti, eliminando ogni riferimento ad un predeterminato elenco di paradisi fiscali, ha dato esclusivamente rilievo alla misura della **tassazione nominale dello Stato estero** che deve risultare, anche in conseguenza dell'applicazione di regimi speciali, inferiore al 50% di quella applicabile in Italia (16).

Nel proseguo, dopo aver ripercorso i tratti principali della normativa previgente, vengono approfondite le disposizioni attualmente in vigore, sottolineandone le lacune ed evidenziando le problematiche operative che ne possono scaturire.

3.1. I Paesi CFC nella normativa previgente

Secondo la disciplina previgente, le regole CFC si applicano quando un soggetto residente controlla anche indirettamente o per interposta persona imprese, società o enti:

A. residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata;

B. localizzati in Stati diversi da quelli inclusi nella *black list sub A*), qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- la tassazione effettiva nello Stato estero sia inferiore a più della metà di quella a cui essi sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;

- i proventi conseguiti derivino, per più del 50%, dai c.d. *passive income*, ossia interessi su titoli e attività finanziarie, dividendi, *royalties* e corrispettivi di servizi infragrappo.

Ai fini dell'individuazione degli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, prima delle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015 (17) e dal Decreto internazionalizzazio-

ne (18), nonché delle recenti modifiche di cui all'art. 1, comma 142, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), le disposizioni in materia di CFC rimandavano al D.M. 21 novembre 2001 (19) che agli artt. 1, 2 e 3 contemplava rispettivamente le seguenti **tre categorie di c.d. paradisi fiscali**:

- l'art. 1 elencava i Paesi e territori considerati come paradisi fiscali **assoluti** (20);

- l'art. 2 individuava gli Stati o territori considerati paradisi fiscali fatte salve alcune **esclusioni** espressamente previste; in tale elenco sono infatti compresi il Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero, gli Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta e Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato;

- l'art. 3 includeva invece gli Stati o territori per i quali la qualifica di paradiso fiscale opera limitatamente a **specifici soggetti e attività**; in tale ultima categoria sono compresi ad esempio la Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società *holding*, ausiliarie e "di domicilio" o Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere (21).

Come si può notare, sebbene la norma previgente non fosse di immediata intuizione (per via dei numerosi Paesi facenti parte dell'elenco nonché a causa dell'esistenza di diverse liste che dovevano essere considerate), tale sistema lasciava poco spazio a valutazioni soggettive da

(16) Unica eccezione è rappresentata dagli Stati dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (SEE) con cui l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni per i quali risulterà applicabile esclusivamente la c.d. CFC *white list* (art. 167, comma 8-bis, T.U.I.R.).

(17) Cfr. Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

(18) Cfr. D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

(19) La Legge n. 244/2007 per definire i Paesi a fiscalità privilegiata faceva riferimento a Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministero dell'economia da emanare ai sensi dell'art. 168-bis T.U.I.R. La norma individuava due nuove categorie di Paesi virtuosi, in particolare quelli i) che consentivano un adeguato scambio di informazioni e quelli ii) che oltre a garantire un adeguato scambio di informazioni erano caratterizzati da un livello di tassazione non sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia. Il decreto citato tuttavia, non è stato mai emanato e quindi per individuare i paradisi fiscali si è sempre dovuto fare riferimento al D.M. 21 novembre 2001 (c.d. *black list* CFC).

(20) In tale elenco sono compresi: Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole

del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia Francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu. Il D.M. 27 luglio 2010 ha escluso Malta, Cipro e Corea del sud mentre Filippine, Malesia e Singapore sono stati eliminati dall'elenco con D.M. 30 marzo 2015 (ma non dalla lista di cui al D.M. 4 maggio 1999) cancellando anche l'art. 3 del D.M. 21 novembre 2001 che conteneva le *holding* Svizzere. Hong Kong è stato escluso con D.M. 18 novembre 2015.

(21) Secondo la legislazione di Panama trattasi delle società situate nella *Colon Free Zone* e le società operanti nelle *Export Processing Zones*. L'art. 3 è stato abrogato dal Prov. 15 marzo 2015 facendo uscire la Svizzera dalla *black list*; il Paese tuttavia vi sarebbe rientrato probabilmente per via del provvedimento (mai emanato) di cui al comma 4, art. 167 (vedi riferimento n. 22).

parte del contribuente in quanto i Paesi a regime fiscale privilegiato erano univocamente individuati da **appositi Decreti ministeriali** e, pertanto, non vi potevano essere ragioni per le quali arbitrariamente considerare un Paese rientrante o meno nella disciplina delle CFC.

3.2. Le novità introdotte dalla Legge n. 208/2015

Come detto, l'art. 1, comma 142, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) intervenendo sul comma 4 dell'art. 167, ha ulteriormente riformulato la disciplina delle CFC rispetto alle novità precedentemente introdotte dalla Legge di stabilità 2015 e dal Decreto Internazionalizzazione.

Tali modifiche hanno portato ad un superamento del D.M. 21 novembre 2001 (22), emendando la nozione di "regime fiscale privilegiato" e facendo rientrare in tale ambito i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio Economico Europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, il cui livello nominale di tassazione risulti **inferiore al 50%** rispetto a quello applicabile in Italia. In sostanza la Legge di stabilità per il 2016 registra il **tramonto del criterio dell'adeguato scambio di informazioni** ovvero di altri criteri equivalenti, in funzione del livello nominale di imposizione che nel frattempo si era imposto anche in sede OCSE (23).

Dal 2016 quindi, coesisteranno due tipi di imprese controllate estere:

1) **CFC black list**, relativamente alle imprese localizzate in Paesi o territori diversi dalla UE o dallo SEE con cui esista un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni, per le quali rileva esclusivamente il livello nominale di tassazione della controllata inferiore al 13,75% (24) (art. 167, comma 4, T.U.I.R.);

2) **CFC white list**, per le controllate localizzate in Paesi o territori diversi da quelli *sub 1*) oppure nella UE o nello SEE con i quali esista un ac-

cordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, sempre che siano sottoposte a un'imposizione effettiva estera inferiore al 13,75% ed abbiano conseguito proventi derivanti per più del 50% da *passive income* o da servizi infragruppo (art. 167, comma 8-bis, T.U.I.R.).

Per i soggetti localizzati nei territori *sub 1*), se il comma 4 dell'art. 167 T.U.I.R. vigente (periodo d'imposta 2015) anteriormente alle modifiche apportate dalla Legge di stabilità per il 2016, individuava i Paesi a fiscalità agevolata sulla base della mancanza di un adeguato scambio di informazioni e del livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia ancorché per effetto di regimi speciali, l'attuale versione del medesimo comma 4 elimina ogni riferimento all'elenco predeterminato utilizzando come **unico criterio rilevante** il confronto fra i **livelli nominali di tassazione** (25). Affinché sia applicabile il regime CFC *black list* è necessario che la controllata sia residente in uno Stato non appartenente alla UE o negli Stati aderenti allo SEE collaborativi, cosicché le imprese controllate residenti nei Stati membri UE, in Islanda oppure in Norvegia di fatto non ricadono nel predetto regime ben potendo tuttavia, se ne sussistono le altre condizioni, rientrare in quello descritto *sub 2*).

Per le imprese localizzate nei territori *sub 2*) come anzidetto, il regime si applica se si verifica contemporaneamente la doppia condizione di **imposizione effettiva** estera inferiore a più della metà di quella che avrebbero assolto qualora fossero state residenti in Italia e l'aver conseguito proventi derivanti per più del 50% da interessi su titoli e attività finanziarie, dividendi, *royalties* oppure corrispettivi per servizi infragruppo (ad esempio servizi di contabilità, tesoreria accentrata o di consulenza etc.). Rispetto ai Paesi paradisiaci in cui il paragone avviene fra aliquote nominali, per le CFC *white list* il confronto è quello fra tassazione effettiva cui viene sottoposta la controllata nello Stato di insediamento e quella virtuale alla quale sarebbe stata sottoposta in Italia (26).

(22) In sostanza la Legge n. 208/2015, art. 1, comma 142, lett. b), n. 2) ha eliminato il riferimento al D.M. 21 novembre 2001 nel comma 4 dell'art. 167 T.U.I.R. nonché al mai emanato provvedimento del direttore dell'Agenzia con cui sarebbe stato fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali.

(23) Nel *Final Report* relativo all'Action 3 del progetto BEPS *Base Erosion Profit Shifting* dell'OCSE e G20 del 2015, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico si limita a considerare ai fini CFC il solo livello di imposizione (cfr. D. De Santis, citato *infra*).

(24) Oppure la metà della diversa aliquota d'imposta vigente *pro tempore* (12% nel 2017).

(25) Si confronti di L. Miele, "CFC, verifica sul *tax rate* nominale", in *Il Sole - 24 Ore* del 3 marzo 2016, pag. 47.

(26) Si tratta del c.d. *tax rate test* che risulta tutt'altro che agevole in quanto il riferimento non deve essere inteso alla sola aliquota nominale ma piuttosto alle regole di determinazione della base imponibile (cfr. citata circolare n. 51/E/10, § 5; si veda anche L. Miele, "Più oneri per i Paesi *white list*", in *Il Sole - 24 Ore* del 3 marzo 2016, pag. 47).

Va inoltre notato che dal 2016 sono considerati *black list* non tanto gli Stati o i Paesi a fiscalità privilegiata, quanto i “regimi fiscali” anche speciali di Stati o territori il cui **livello nominale di tassazione** risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Questo potrà comportare che all’interno di uno Stato, coesistano sia regimi fiscali ordinari che non comportano l’applicazione della disciplina CFC, che regimi privilegiati per i quali scatta l’imputazione del reddito in capo alla controllante per effetto dell’art. 167, comma 1.

Il predetto prelievo nominale, nel silenzio della norma, si ritiene vada **riferito soltanto all’IRES** (27) e se oggi si attesta al 13,75%, dal 2017 passerà al 12% in funzione della prevista riduzione dell’aliquota d’imposta delle persone giuridiche dal 27,5% al 24%. È evidente che rispetto al passato l’applicazione della norma è più complessa in quanto se prima si faceva semplicemente riferimento ad un elenco di Paesi contenuto in una *black list*, oggi bisogna a tutti gli effetti **valutare il “regime fiscale”** che potrebbe subire **sensibili modifiche nel tempo**. Un conto infatti è inserire un Paese nella *black list* in funzione del suo regime fiscale inferiore al 13,75%, lasciando al legislatore il compito di riformulare l’elenco nell’ipotesi di un mutamento del livello impositivo estero, un altro invece è richiedere al contribuente di effettuare questo controllo con una sorta di *fai da te* (28).

4. Le problematiche che pone la nuova disciplina

In primo luogo, si deve rilevare l’obiettivo difficoltà connessa alla necessità di individuare l’ambito territoriale della disciplina CFC, che secondo l’adozione del nuovo criterio, legato all’abbandono del metodo delle liste, diviene per così dire, “automatico” (29).

Nel concreto, l’individuazione del regime fiscale privilegiato viene ora affidata al soggetto residente (controllante) e se ciò consente da un lato un più rapido adeguamento dell’applicazione della norma alle dinamiche evolutive del sistema italiano e di quello dei Paesi esteri interessati, è anche prevedibile che, per via della grande varietà di regimi fiscali esistenti, possano derivarvi tutta una serie di **incertezze attuative**, legate innanzitutto alla nozione di “livello nominale di tassazione”, formula inedita che, com’è stato osservato (30), non trova corrispondenza né in altre norme del T.U.I.R. (31), né nella prassi e neppure nella giurisprudenza (32).

Come detto, se il pregio di un confronto fra aliquote nominali è quello di escludere immediatamente le controllate estere dalla disciplina CFC *black list* quando il Paese sconti un adeguato livello impositivo (si intende in termini di misura percentuale) dall’altro si rende necessario mappare continuamente la fiscalità locale dello Stato di insediamento della partecipata (ad esempio tramite un consulente del posto) per **verificare eventuali mutamenti di aliquota**. Diversamente argomentando potrebbe essere problematico per il soggetto residente, sia questo una persona fisica che una *holding*, monitorare sistematicamente il livello di tassazione nominale della partecipata allo scopo di effettuare un confronto consapevole.

Se si considera poi che i Paesi esteri, per via di politiche volte ad incoraggiare le nuove iniziative imprenditoriali, possono prevedere sia **incentivi** che **franchigie** ma anche diverse aliquote di tassazione o differenti tipologie di **imposte locali** per ciascuna delle proprie Regioni e/o circoscrizioni alle quali viene riconosciuta un’autonomia impositiva (si pensi ad esempio ai cantoni della Svizzera), allora la corretta individuazione dei Paesi a regime fiscale privilegiata diventa un’operazione ancor più complessa e delicata.

(27) La circolare n. 51/E del 6 ottobre 2010, § 5.1 anche se in relazione al confronto fra tassazione effettiva estera e quella virtuale interna, si è espressa in questi termini, escludendo in ogni caso l’IRAP dal computo.

(28) Si veda in particolare sul punto E. Vial, “Costi da paradisi fiscali e disciplina CFC”, in *La settimana fiscale*, n. 9 del 2 marzo 2016, pag. 33.

(29) Al riguardo, come anzidetto, il confronto dei livelli nominali di imposizione (quello del Paese estero con quello italiano) determina, senza alcun preventivo vaglio amministrativo, l’attrazione a tassazione in Italia (salvo esimenti) del reddito della controllata estera.

(30) Cfr. G. Rolle, “Effetti su CFC, dividendi esteri e plusva-

lenze della nuova nozione di Regimi fiscali privilegiati”, in *il fisco*, n. 9/2016, pag. 864.

(31) L’aggettivo “nominale”, nel Testo Unico, viene infatti utilizzato, in conformità al proprio significato letterale, in materia di valutazione delle partecipazioni o dei crediti, ma mai in generale relativamente al livello di tassazione (si veda ad esempio l’articolo 106, comma 1, T.U.I.R. che fa riferimento al valore “nominale” o di acquisizione dei crediti).

(32) In precedenza, la Legge n. 190/2014, art. 1, comma 680, faceva riferimento, con finalità analoghe, al solo “livello di tassazione” senza ulteriori accezioni (cfr. art. 167, comma 4, T.U.I.R. in vigore sino al 2015).

Si prenda ad esempio il caso di una società anonima domiciliata in Svizzera (Alfa Suisse SA), controllata da un soggetto residente in Italia (*Holding Srl*), il cui reddito imponibile *ante* imposte è pari a 100.000 CHF (escludendo l'imposta sul capitale proprio che ordinariamente colpisce le società di capitali e le cooperative).

Qualora la sede legale di Alfa Suisse SA sia posta in:

A) Locarno, la tassazione complessiva sconterebbe l'aliquota nominale del 25,6% (9% di aliquota per l'imposta Cantonale, 8,1% per quella Comunale -cioè il 90% di quella Cantonale nonché 8,5% di imposta Federale diretta);

B) Brig, la tassazione complessiva sconterebbe l'aliquota nominale del 14,5% (3% di aliquota per l'imposta Cantonale, 3% per l'imposta Comunale nonché 8,5% di imposta Federale diretta).

È evidente che, nella misura in cui Alfa Suisse SA sia in grado per i primi anni di esercizio dell'attività di forfetizzare, tramite apposito accordo con le autorità locali, l'imposta Comunale, nel caso *sub A*) la controllante *Holding Srl* non sconterebbe la tassazione per trasparenza mentre nel caso *sub B*) le sarebbe imputato integralmente il reddito della partecipata da assoggettare a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul suo reddito complessivo e comunque con l'aliquota ordinaria IRES (art. 167, comma 6, T.U.I.R.), ottenendo in sostanza la neutralizzazione dell'incentivo (33).

Questo naturalmente dando per scontato (34) che il confronto vada effettuato sul **livello complessivo di imposizione** che comprende anche l'imposta Comunale (normalmente riscossa direttamente dal Comune il quale preleva anche l'imposta immobiliare, artt. 291 e 293 LT) perché diversamente, e cioè nel caso in cui, trattandosi di imposta locale non debba essere considerata, nell'ipotesi *sub B*) la partecipata subirebbe comunque il regime CFC *black list*.

In questo quadro, già di per sé complesso, si deve considerare inoltre che la valutazione del livello nominale di tassazione può variare a seconda che abbia ad oggetto il regime fiscale generale di uno Stato o territorio o che riguardi particolari **regimi speciali**. Nel primo caso, il livello nominale di tassazione coincide, di regola, con l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società, salvo che, ipotesi piuttosto rara, siano previste riduzioni generalizzate della base imponibile o forme di rimborso indiretto dell'imposta applicata (35). Nel secondo caso, invece, è più probabile che la valutazione del livello nominale di tassazione non si esaurisca nell'apprezzamento della sola aliquota, ma coinvolga anche le regole di determinazione della base imponibile (36).

Detto ciò, tornando all'inedito concetto di livello nominale di tassazione, in dottrina, in assenza di specifici chiarimenti da parte dell'Agenzia, si è ritenuto che l'espressione "nominale" sia da interpretarsi in contrapposizione con la nozione di tassazione "effettiva" utilizzata dall'art. 167, comma 8-bis, del T.U.I.R. (37). In particolare si deve ritenere che:

1) la **tassazione effettiva** debba intendersi quale carico effettivo di imposizione gravante sulla società estera, trovando giustificazione nel rapporto tra l'imposta corrispondente al reddito imponibile e l'utile *ante* imposte (*effective tax rate*) (38);

2) la **tassazione nominale** debba intendersi sulla base di una valutazione astratta degli effetti di una certa misura fiscale (legislativa o amministrativa) e non invece sulla puntuale misurazione in ciascun caso concreto.

Se così fosse (ma in assenza di chiarimenti si ritiene di poter condividere tale tesi), la condizione prevista dal novellato comma 4 dell'art. 167 del T.U.I.R. risulterebbe quindi essere in concreto obiettivamente difficile da valutare, senza dimenticare che, il confronto fra imposizione

(33) L'ipotesi si verifica quando ad esempio l'imposta Comunale viene portata ad un'aliquota nominale dell'1%, oppure quando in base ad apposito accordo locale, i redditi vengono detassati per un certo numero di esercizi.

(34) La citata circolare n. 51/E/10, § 5.1 considera tutte le imposte sul reddito, a prescindere dall'ente riscossore, ad esempio imposte sul reddito federali, statali etc. sembrando ricomprendere anche l'imposta comunale.

(35) Cfr. D. De Santis, E. Della Valle, "Sulle CFC l'Italia sceglie la tassazione nominale", in *Il Sole - 24 Ore*, del 5 febbraio 2016, pag. 39, hanno stimato che i Paesi con un prelievo nominale inferiore alla metà della tassazione Italiana sono circa 20, non considerando la casistica di eventuali regimi speciali.

(36) Si confronti la C.M. n. 207/E del 16 novembre 2000, §

1.1.1, secondo la quale un livello di "tassazione sensibilmente inferiore è riscontrabile non solo con riferimento al livello delle aliquote delle imposte di un determinato Paese o del territorio, ma anche alle caratteristiche strutturali dei tributi, la cui applicazione comporti, di fatto, una tassazione inferiore in capo al contribuente. Esempi di tali regimi fiscali privilegiati possono essere quelli che interessano un solo settore economico o determinati tipi di soggetti". Una nozione simile compare nell'abrogato D.M. 21 novembre 2011 che menziona i regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli indicati, in virtù di provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria dei medesimi Stati (articolo 3 comma 2).

(37) Cfr. G. Rolle, citato, pag. 863.

(38) Cfr. citata circolare 6 ottobre 2010, n. 51/E, § 5.1.

estera ed imposizione italiana potrebbe riproporre le medesime problematiche già sorte all'epoca dell'introduzione del comma 8-bis del citato art. 167, come, ad esempio, quello delle imposte da prendere in considerazione (39).

Si prenda ad esempio una società domiciliata in un Paese non UE il cui livello di tassazione nominale sia pari al 15% (più della metà dell'aliquota IRES). Fatto uguale a euro 100.000 il reddito della controllata estera che comprende una plusvalenza di euro 20.000, non tassata per effetto di un particolare regime speciale, risulta quanto segue:

I) qualora si consideri il solo livello nominale di imposizione la partecipata non sconterebbe il regime CFC *black list* (tassazione al 15% maggiore del 13,75%);

II) qualora si consideri anche la plusvalenza di euro 20.000 non tassata, al reddito imponibile di euro 80.000 corrisponderebbe un'imposta di euro 12.000 pari al 12% del reddito prodotto, attraendo al regime CFC *black list* la controllata nella misura in cui il confronto fra le aliquote nominali coinvolga anche le regole di determinazione della base imponibile.

In effetti nel caso *sub* II) qualora il confronto fra aliquote nominali, coinvolga anche le regole per la determinazione della base imponibile (ad esempio plusvalenze esenti) la controllata non residente rientrerebbe nel regime CFC *black list* pur avendo un'aliquota nominalmente superiore al 13,75%. Il fatto che l'art. 167, comma 4, faccia ancora riferimento a **regimi fiscali "anche speciali"** sembra tuttavia propendere per la soluzione *sub* I) anche se qualche possibile elemento di criticità, ad esempio su come si debbano individuare tali regimi o come vada effettuato il confronto in termini nominali, permane (40).

La questione su come debba essere effettuato il raffronto fra aliquote nominali, al di là del dato letterale della norma che sembra parificare i regimi speciali a quelli ordinari, si pone in tutta evidenza quando nel Paese estero vigano particolari attività con regimi fiscali "opzionali", che possono ad esempio essere attivati in funzione di un certo volume di investimenti (aliquota ordinaria del 18% che si riduce di 1/3 e che si attesta al 12%, per investimenti oltre il milione di euro). In questa ipotesi, al contrario del caso precedente, il dato nominale sembra propende-

re per l'attrazione al regime CFC, anche se a ben vedere, si tratta di due situazioni sostanzialmente.

Non da ultimo, si consideri poi il rischio di **possibili azioni elusive**, nel momento in cui il soggetto controllante residente intenda localizzare i propri investimenti esteri (ad es. partecipazioni di controllo) in Paesi che prevedono un regime fiscale sostanzialmente di vantaggio, il cui livello di tassazione nominale risulti però di poco superiore al 50% di quello applicabile in Italia (pari ad esempio al 51%). In tale circostanza, infatti, il livello di tassazione del Paese estero permetterebbe al soggetto residente di poter godere di un sistema fiscale privilegiato, senza tuttavia assoggettare i redditi derivanti da tali partecipazioni al regime di cui all'art. 167, comma 4, T.U.I.R.

5. Conclusioni

Dall'esposta l'analisi emerge come le nuove disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità 2016 art. 1, comma 142, se da un lato hanno sicuramente semplificato l'impianto normativo vigente in materia di CFC fino al 2015, dall'altro daranno luogo in concreto ad **inevitabili difficoltà applicative**, nonché a possibili azioni elusive in quanto:

a) sebbene la **disciplina previgente** non fosse di immediata evidenza, per via dei numerosi Paesi facenti parte dell'elenco ma anche a causa dell'esistenza di **diverse liste** che dovevano essere prese in considerazione, veniva lasciato poco spazio a valutazioni soggettive da parte dei contribuenti, dato che i Paesi a regime fiscale privilegiato erano univocamente individuati da appositi decreti ministeriali e, pertanto, non vi potevano essere ragioni per le quali includere (arbitrariamente) o meno un Paese nella disciplina CFC;

b) il **nuovo precetto**, fondato non più su elenchi ma bensì su un **principio generale**, la tassazione nominale, consentirà un **adeguamento "automatico"** dei Paesi a regime fiscale privilegiato al susseguirsi delle diverse evoluzioni normative dei medesimi, verifica tuttavia della quale dovrà occuparsi il contribuente;

c) l'attuale testo dell'art. 167, comma 4, T.U.I.R. se risulta di immediata percezione, a livello operativo porterà a notevoli incertezze legate sia al-

(39) Ad esempio, valutare, per coerenza con i criteri formulati dall'Agenzia delle Entrate ad analoghi fini (art. 167, comma 8-bis) se nell'applicazione del principio del 50% in termini nominali si

debba dare per scontato che non vada considerata l'IRAP.

(40) Si confronti in particolare R. A. Papotti e F. Molinari, citati, pag. 420.

l'esatta interpretazione della nozione di "livello nominale di tassazione", formula questa, inedita, che non trova corrispondenza né in altre norme del T.U.I.R. né nella prassi, sia alla **corretta determinazione del livello nominale di tassazione** del Paese estero nel caso in cui vengano localmente previste franchigie, incentivi, regimi opzionali o aliquote differenziate in funzione dell'imponibile o del diverso carico impositivo a seconda della Regione di localizzazione. A questo si aggiunga che il nuovo impianto normativo, così come strutturato, potrebbe dar luogo a **possibili arbitraggi** da parte dei contribuenti desiderosi di allocare i propri *asset* in

Paesi la cui tassazione è soltanto nominalmente non agevolata. È inevitabile a questo punto un intervento da parte dell'Agenzia che chiarisca meglio il perimetro della norma sgombrando il campo da ogni equivoco sul concetto di "livello nominale di tassazione", in modo da poter determinare nel concreto, in maniera univoca, il parametro di confronto previsto dal novellato comma 4 dell'art. 167 T.U.I.R. eventualmente indicando, in una lista non vincolante, l'elenco dei Paesi a regime fiscale privilegiato da prendere annualmente in considerazione. Anche se questo potrebbe sembrare un ritorno al passato.